

PDF Eraser Free

**TRIBUNALE DI CATANIA**

Prima sezione civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3828/2016** promossa da:

Finocchiaro; nato a Madiana (Gambia) il con il patrocinio dell'avv. F.

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE CENTRALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO di Catania;**

resistente contumace

Il Giudice, d.ssa Cristiana Delfa

sciogliendo la riserva precedentemente formulata e lette le note e i documenti depositati;

**OSSERVA**

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008 in data 26.2.2014, il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego della protezione internazionale notificato in data 11.2.2014 emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, chiedendo al Tribunale di accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuto la protezione internazionale sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D.Lgs 251/2007 o, in subordine, quella umanitaria, ai sensi degli artt.5 e 19 del T.U. 286/98.

Deduceva in particolare, il ricorrente di esser fuggito dal Gambia dopo che il fratello maggiore era stato rapito dai ribelli e dopo esser stato detenuto in carcere senza alcuna assistenza legale per aver ferito il ladro che gli aveva rubato degli animali.

In via preliminare deve assumersi l'ammissibilità del presente giudizio, in quanto tempestivamente avanzato e deve dichiararsi la contumacia della Commissione Territoriale competente, in quanto non costituita, sebbene risulti ritualmente notificato il ricorso introduttivo.

Giova ricordare, in punto di onere della prova, di quanto sostenuto recentemente dal Supremo Collegio, il quale ha invero affermato che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto

## PDF Eraser Free

comunitario contenute nella Direttiva C.E. 83/2004, e che, per il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il Giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Ne consegue che deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (Cass. sez. un. 17 novembre 2008 n. 27310).

Sempre in punto di diritto, relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" (lett. g dell'art. 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., "ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

In definitiva, deve trattarsi di atti persecutori o rischi di danni gravi che riguardano in prima persona il richiedente non potendo aver rilievo il solo contesto nazionale del paese di provenienza, a meno che nei casi eccezionali di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, nel quale caso colui che richiede la protezione sussidiaria non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione ( Corte di Giustizia sentenza 17 febbraio 2009 ).

Effettivamente, sulla base di notizie di stampa e sui siti internet è possibile accertare una situazione di grave crisi umanitaria in Gambia. In questo paese, la violazione della libertà di espressione va ad aggiungersi agli arresti arbitrari, alle scomparse forzate, alle torture e ai processi ingiusti. La Polizia locale tende a reprimere con la forza e la violenza gli oppositori del Governo, senza garantire i diritto fondamentali dell'uomo e di un processo

**PDF Eraser Free**

giusto. Il governo ha continuato a limitare la libertà politica, a reprimere la libertà di espressione e a commettere violazioni dei diritti umani nell'impunità. Membri dell'agenzia di intelligence nazionale (National Intelligence Agency – Nia), dell'esercito, della polizia e non meglio identificati miliziani vicini al presidente hanno arrestato e detenuto oppositori politici, difensori dei diritti umani, giornalisti ed ex personale della sicurezza. Sono stati denunciati molti casi di tortura e di maltrattamenti in custodia.

Pertanto, appaiono sussistere fondati e seri motivi per ritenere che l'odierno ricorrente nato e vissuto nel Gambia, nel caso di rimpatrio, sarebbe esposto a situazioni di grave rischio per la propria incolumità individuale.

Deve essere dichiarata, infine, stante la natura del procedimento e l'omessa costituzione e contestazione della parte resistente, l'irripetibilità delle spese di giudizio.

**P.T.M.**

Il Giudice, definitivamente decidendo, riconosce in capo al ricorrente il diritto di godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Catania, 18.2.2018.

Il Giudice

*d.ssa Cristiana Delfa*